



# CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 47 del 28/09/2020**

### OGGETTO: NUOVA IMU - ALIQUOTE 2020

L'anno 2020, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 18:00, nella sede di Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Gianluca Giossi il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Gianmaria Ventura.

Risultano presenti il Sindaco Stefania Bonaldi e i Consiglieri:

N	NOME	P	A
1	GIOSI GIANLUCA	P	
2	BASSI JACOPO		AG
3	VAILATI EUGENIO	P	
4	MOMBELLI PIETRO	P	
5	DI GENNARO VALENTINA	P	
6	ROSSI GIANANTONIO	P	
7	ACERBI ANNA	P	
8	BOTTI MARIA MADDALENA	P	
9	DELLA FRERA WALTER	P	
10	PEDRINI SANTE	P	
11	BASSI MARCELLO	P	
12	SOCCINI DEBORA	P	

N	NOME	P	A
13	LOPOPOLO FRANCESCO	P	
14	COTI ZELATI EMANUELE		AG
15	STELLA TIZIANA	P	
16	ZUCCHI ENRICO		A
17	AGAZZI ANTONIO	P	
18	ZANIBELLI LAURA MARIA	P	
19	BERETTA SIMONE	P	
20	AGAZZI ANDREA FILIPPO	P	
21	FILIPPONI TIZIANO	P	
22	DIMARTINO ANGELO SANDRO MARIA	P	
23	BERGAMI ANDREA	P	
24	DRAGHETTI MANUEL	P	

Sono presenti gli Assessori:

**BERGAMASCHI FABIO, BONALDI STEFANIA, NICHETTI EMANUELA, GRAMIGNOLI MATTEO, FONTANA CINZIA MARIA, GALMOZZI ATTILIO, GENNUSO MICHELE**

Sono nominati scrutatori:

**VAILATI EUGENIO, LOPOPOLO FRANCESCO, AGAZZI ANDREA FILIPPO**

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**NUOVA IMU - ALIQUOTE 2020**

**OMISSIS  
IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art.52, comma 1 D. Lgs. n.446/1997 il quale stabilisce che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

**RICHIAMATO** l'Art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

**TENUTO CONTO** della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2013/00044 del 20.06.2013 con la quale sono state previste particolari agevolazioni in merito alle nuove attività imprenditoriali e di lavori autonomo che vengono avviate sul territorio comunale;

**RICHIAMATA** la L. n.77 del 17/07/2020, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha aggiunto all'Art.106, il comma -3 bis che dispone: *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021.”;*

#### **DATO ATTO CHE:**

- l'Art.1, comma 780 della L. n.160/2019 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'Art.1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- a decorrere dall'anno 2020 è stata abolita la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
- l'Art.1, comma 738 della L. n.160/2019 prevede l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n.11 del 03/02/2020 con la quale il Consiglio comunale determinava e confermava le aliquote I.M.U. e T.A.S.I. 2019 per l'anno 2020;

#### **DATO ATTO** che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 28/09/2020 il Comune di Crema, ai sensi dell'Art. n.52 del D.Lgs. n.446/1997, ha approvato il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)”;

- ai fini della determinazione del tributo è necessario approvare le aliquote della NUOVA IMU per l'anno 2020 ai sensi di quanto previsto dall'Art.1, comma 755, della L. n.160/2019 come di seguito riportato: "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”;

**CONSIDERATO CHE** la L. n.160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma n.740 ha confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso;
- al comma n.744 ha confermato la quota di imposta - pari al 7,6 % - di competenza dello Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  - ai commi n.748 e 749 è fissata l'aliquota di base all' 0,5 per cento, per l'abitazione principale (cat. A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, confermando la detrazione di € 200,00 per annualità;
  - ai commi n.750, 751 e 752 si indicano le aliquote IMU per i soggetti che, con la disciplina previgente, erano assoggettati alla TASI e in particolare che:
    - comma 750, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[Art.9, comma 3-bis](#) del D.L. n.557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
    - comma 751, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
    - comma 752, l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma n.760 si conferma l'abbattimento del 25% della base imponibile dell'imposta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998;

- ai comma n.761 e 762 si conferma la proporzionalità dell'imposta alla quota dei mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno solare precisando che l'imposta va versata in 2 rate;
- ai comma n.774 e 775 si confermano le disposizioni sanzionatorie;
- al comma n.780 è indicato che sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolata dall'art. 1, commi 722 e ss della L. 147/2013;

#### **CONSIDERATO CHE**

– il DL 34/2020, all' Art.177, Esenzioni dall'imposta municipale propria - IMU per il settore turistico, dispone che:

*“ 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

*a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*

*b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

*b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.”*

– il DL 104/2020 all'Art.78, Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo, dispone che:

*“1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

*a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*

*b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

*c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*

*d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

*e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

*2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».*

*3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).*

*4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.”*

**RITENUTO**, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, di dover stabilire come da prospetto seguente le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020 per le diverse tipologie di immobili:

<b>Tipologia di Immobile</b>	<b>Aliquota IMU ‰</b>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione per abitazione principale € 200,00	6,00
Fabbricati Rurali ad uso Strumentale	1,00
Fabbricati "beni merce"	2,50
Terreni agricoli	9,60
Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, in cui vengano avviate per la prima volta attività produttive (di qualsiasi tipo) nel triennio 2020-2022 come da Art.3 del regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo approvato con delibera di C.C. n.2013/00044 del 20/06/2013, per la durata di 3 anni	8,60
Gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1 e C/3, in cui vengano avviate per la prima volta attività produttive (di qualsiasi tipo) nel triennio 2020-2022, per la durata di 3 anni, alle medesime condizioni di cui al punto precedente	5,60
Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D/3, se e fino a quando sono esercitati di fatto come teatri e/o cinema	8,60
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, come dovrà risultare all'anagrafe	6,00
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, abbattimento dell'aliquota al 75 %	7,95
Aree fabbricabili	10,60
Tutte le fattispecie residuali di fabbricati rispetto alle categorie precedenti	10,60

**CONSTATATO** che resta invariata la percentuale di gettito IMU ad alimentazione del fondo di solidarietà comunale che l'Agenda delle Entrate trattiene nel riversamento dell'imposta incassata dai contribuenti;

**VISTI:**

- il comma 756 della L. n.160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della L. n.160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n.1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 03/02/2020 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2020-2022", esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n.22 del 10/02/2020 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2020 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n.67 del 30/03/2020 avente per oggetto "Bilancio Preventivo 2020.2022 – Indirizzi operativi per la gestione del Bilancio 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria in corso", immediatamente eseguibile;

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'Art.239, comma 1, lettera b) punto 7), del D.Lgs. n.267/2000, allegato al presente atto (allegato B);

**PRESO ATTO** dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

**CON VOTI** espressi per alzata di mano:

voti favorevoli n. 14

voti contrari n. –

astenuti n. 7 (Agazzi Antonio, Bergami, Filippini, Agazzi Andrea, Beretta, Zanibelli,

Dimartino)

## DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;
- 2) **DI APPROVARE** con riferimento all'esercizio finanziario 2020, le aliquote per la determinazione della NUOVA IMU, come previsto dall'Art.1, commi da 739 a 783, della L. n.160/2019 come di seguito riepilogate:

<b>Tipologia di Immobile</b>	<b>Aliquota IMU ‰</b>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione per abitazione principale € 200,00	6,00
Fabbricati Rurali ad uso Strumentale	1,00
Fabbricati "beni merce"	2,50
Terreni agricoli	9,60
Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, in cui vengano avviate per la prima volta attività produttive (di qualsiasi tipo) nel triennio 2020-2022 come da Art.3 del regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo approvato con delibera di C.C.n.2013/00044 del 20/06/2013, per la durata di 3 anni	8,60
Gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1 e C/3, in cui vengano avviate per la prima volta attività produttive (di qualsiasi tipo) nel triennio 2020-2022, per la durata di 3 anni, alle medesime condizioni di cui al punto precedente	5,60
Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D/3, se e fino a quando sono esercitati di fatto come teatri e/o cinema	8,60
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, come dovrà risultare all'anagrafe	6,00
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, abbattimento dell'aliquota al 75 %	7,95
Aree fabbricabili	10,60

Tutte le fattispecie residuali di fabbricati rispetto alle categorie precedenti	10,60
---	-------

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'Art.1, comma 169, della legge n.296 del 2006, dal 1° gennaio 2020.

4) **DI DARE ATTO** del parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'Art.239, comma 1, lettera b) punto 7), del D.Lgs. n.267/200, allegato al presente atto (allegato B);

5) **DI DARE ATTO** che:

– ai sensi dell'Art.1, comma 767 della legge n.160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio (modificato con art. 107 del DL 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e smi) del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione (modificato con art. 107 del DL 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e smi) entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

6) **DI DICHIARARE**, a seguito di successiva votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio  
Gianluca Giosi

IL Segretario Generale  
Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)



# CITTÀ DI CREMA

*Provincia di Cremona*

AREA 2 SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO CATASTO SERVIZI ALLE IMPRESE  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 45 DEL 22/09/2020

**OGGETTO: NUOVA IMU - ALIQUOTE 2020**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Crema, 22/09/2020

Il Responsabile  
FICARELLI MARIO / INFOCERT SPA  
(parere sottoscritto digitalmente)



# CITTÀ DI CREMA

*Provincia di Cremona*

AREA 2 SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO CATASTO SERVIZI ALLE IMPRESE  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 45 DEL 22/09/2020

**OGGETTO: NUOVA IMU - ALIQUOTE 2020**

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Crema, 22/09/2020

Il Ragioniere Capo  
FICARELLI MARIO / INFOCERT SPA  
(parere sottoscritto digitalmente)



## CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

### PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

#### NUOVA IMU - ALIQUOTE 2020

I Revisori nelle persone del Dr. Giancarlo Alfredo Slavich (Presidente), Rag. Franco Cucchi, Rag. Giampaolo Moretti, (Componenti)

#### Premesso

- l'Art.1, comma 780 della L. n.160/2019 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'Art.1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- a decorrere dall'anno 2020 è stata abolita la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
- l'Art.1, comma 738 della L. n.160/2019 prevede l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

#### Richiamata

- la Deliberazione n.11 del 03/02/2020 con la quale il Consiglio comunale determinava e confermava le aliquote I.M.U. e T.A.S.I. 2019 per l'anno 2020;

#### Ritenuto:

- al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, di dover stabilire come da prospetto seguente le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020 per le diverse tipologie di immobili:

Tipologia di Immobile	Aliquota IMU ‰
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	ESENTE
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue	6,00

pertinenze. classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione per abitazione principale € 200.00	
Fabbricati Rurali ad uso Strumentale	1,00
Fabbricati "beni merce"	2,50
Terreni agricoli	9,60
Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, in cui vengano avviate per la prima volta attività produttive (di qualsiasi tipo) nel triennio 2020-2022 come da Art.3 del regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo approvato con delibera di C.C.n.2013/00044 del 20/06/2013, per la durata di 3 anni	8,60
Gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1 e C/3, in cui vengano avviate per la prima volta attività produttive (di qualsiasi tipo) nel triennio 2020-2022, per la durata di 3 anni, alle medesime condizioni di cui al punto precedente	5,60
Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D/3, se e fino a quando sono esercitati di fatto come teatri e/o cinema	8,60
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, come dovrà risultare all'anagrafe	6,00
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, abbattimento dell'aliquota al 75 %	7,95
Aree fabbricabili	10,60
Tutte le fattispecie residuali di fabbricati rispetto alle categorie precedenti	10,60

#### Considerato

- che resta invariata la percentuale di gettito IMU ad alimentazione del fondo di solidarietà comunale che l'Agenzia delle Entrate trattiene nel riversamento dell'imposta incassata dai contribuenti;

#### Visto

- la Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 03/02/2020 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2020-2022";
- la Delibera di Giunta Comunale n.22 del 10/02/2020 avente per oggetto "Approvazione e

assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2020 – Parte finanziaria”;

- la Delibera di Giunta Comunale n.67 del 30/03/2020 avente per oggetto “Bilancio Preventivo 2020/2022 – Indirizzi operativi per la gestione del Bilancio 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria in corso”;
- il parere di regolarità tecnico e contabile espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari sulla delibera in oggetto.

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, delle aliquote per la determinazione della NUOVA IMU, come previsto dall'Art.1, commi da 739 a 783, della L. n.160/2019, come riepilogate nella tabella sopra riportata.

Crema, 24 settembre 2020

Il Presidente Dr. ~~Giancarlo~~ Alfredo Stavich  
*Alfredo Stavich*

I Componenti del Collegio

*Franco Cucchi*

Rag. Franco Cucchi

*Giampaolo Moretti*

Rag. Giampaolo Moretti





# CITTÀ DI CREMA

*Provincia di Cremona*

Si attesta che il documento n. 47 del 28/09/2020 ed avente oggetto:

NUOVA IMU - ALIQUOTE 2020

è stato pubblicato nell'Albo Pretorio on line del Comune di Crema dal 02/10/2020 al 17/10/2020 ed è presente nel Registro di Pubblicazione con n. 1835/2020.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria ed Affari Generali

Li, 12/10/2020

FIRMA

Tiziana Fuschi